

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio TRIFIRO' & PATNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati TRIFIRO' SALVATORE, MOLTENI GIORGIO, ZUCCHINALI PAOLO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente-

contro

A.R., B.B., S.P., S. S., R.R., R.P., O.B., M.F., G.D., C.M., C.V., B.L., P.T., M. M., G.L., G.E., B.S., C. G.P., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato IACOVIELLO MICHELE, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 97/2006 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 05/06/2006 R.G.N. 521/05 + Altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2008 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO;

udito l'Avvocato MITTIGA ZANDRI per delega TRIFIRO', MOLTENI, ZUCCHINALI;

udito l'Avvocato IACOVIELLO MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI PIETRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, A.R. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, adivano il Tribunale di Cuneo, esponendo che, durante il loro pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze della Banca Regionale Europea s.p.a., nei periodi e con le mansioni come specificati nei rispettivi ricorsi, essi avevano prestato lavoro straordinario per un rilevante numero di ore, mediante prolungamento sia dell'orario di lavoro giornaliero sia di quello settimanale. Tali prestazioni, sebbene effettuate con continuità e in modo non occasionale, non erano state calcolate ai fini del trattamento di fine rapporto, e pertanto chiedevano che, accertata l'incidenza dei relativi compensi, documentati attraverso le buste paga, nella determinazione del trattamento di fine rapporto, e per alcuni dell'indennità di anzianità, la banca fosse condannata al pagamento delle somme indicate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio, oltre accessori.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale decideva, in base all'art. 420 bis c.p.c., la questione pregiudiziale inerente all'interpretazione dell'art. 45 del contratto collettivo applicabile, quello delle Casse di risparmio (ACRI) sino al 1999 e quello dell'ABI dall'11 luglio 1999 in poi, affermando che quella disposizione contrattuale non prevedeva una deroga alla regola legale dell'art. 2120 c.c., comma 2, e che, di conseguenza, i compensi percepiti per il lavoro straordinario, ove di carattere non occasionale, dovevano essere computati nel trattamento di fine rapporto.

Il Tribunale osservava che la deroga negoziale sostenuta dall'azienda al principio, fissato dalla citata norma, della inclusione di tutti i compensi percepiti nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, deve essere formulata in modo chiaro ed univoco, mentre nella specie tanto non risultava. Evidenziava che l'art. 45, comma 3, del ccnl 1994, nel prevedere l'inserimento in detto calcolo di tutte quelle somme che in base alla nozione contrattuale di retribuzione normale quale definita dal medesimo art., comma 1, ne sarebbero state escluse, non si spiega soltanto come volontà di deroga a tale disposizione, ma si pone come specificazione della volontà delle parti di includere nel calcolo del trattamento di fine rapporto voci delle quali si poteva dubitare che dovessero essere computate nella nozione codicistica di retribuzione.

Avverso tale sentenza l'azienda bancaria propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resistono con controricorso gli intimati.

Le parti hanno depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., dell'art. 45 ccnl ACRI del 1994 (e delle analoghe disposizioni contenute nell'art. 40 ccnl 1983, nell'art. 40 ccnl 1987 e nell'art. 44 ccnl 1991), nonché dell'art. 65 ccnl ABI del 1999. Richiamando il contenuto del citato art. 45, sostiene l'errore compiuto dal Giudice di merito nell'interpretare quella disposizione contrattuale come deroga alla base di calcolo del trattamento di fine rapporto individuata dall'art. 2120 c.c., in quanto le voci considerate in proposito dalla medesima clausola, cioè l'eventuale concorso spese tranviarie e l'indennità di rischio, hanno natura retributiva e quindi certamente rientrano in quel computo. Ma così interpretata, la disposizione contrattuale sarebbe del tutto pleonastica, priva di qualsiasi contenuto normativo, ed invece ai sensi dell'art. 1367 c.c., in forza del quale il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno - deve essere intesa come migliorativa della disposizione del comma 1: questo esclude dalla nozione convenzionale di retribuzione i due emolumenti, e quindi per la correlazione tra i suddetti commi, si deve concludere che la nozione di retribuzione dettata dal comma 1, da riferirsi anche alla determinazione del trattamento di fine rapporto, deve comprendere nella relativa base di calcolo anche le due voci indicate nel comma 3, escludendo il trattamento estero, secondo la specificazione del successivo comma 4. In tal modo, aggiunge la ricorrente, è rispettato anche il criterio

interpretativo stabilito dall'art. 1363 c.c., oltre che quello letterale.

A sostegno di tale interpretazione l'azienda menziona pure l'art. 65 ccnl del 1999, il quale individua, elencandoli espressamente, gli emolumenti che costituiscono la retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tra cui non è compreso il compenso per lavoro straordinario, disponendo all'u.c., che nei confronti del personale già destinatario del ccnl ACRI del 1994 continua ad applicarsi il suddetto art. 45.

Dopo la esposizione della censura, il ricorrente ha formulato il quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c..

Prima dell'esame del motivo, si deve verificare **l'ammissibilità del ricorso**, contestata dai resistenti sia sotto il profilo dell'inidoneità del quesito di diritto enunciato a conclusione del motivo sia sotto l'altro dell'inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, derivante dalla mancata trascrizione delle analoghe clausole contrattuali dei precedenti contratti collettivi, pure richiamate in ricorso.

Ebbene, premessa l'ininfluenza della rinuncia all'eccezione come espressa dai resistenti nella memoria presentata - laddove dichiarano, a seguito della produzione del testo integrale di tutti i contratti collettivi depositati dai ricorrenti ex art. 372 c.p.c., *"di accettare esplicitamente il contraddittorio anche sulla seconda produzione"* trattandosi di questione rilevabile di ufficio sottratta alla disponibilità delle parti, l'eccezione deve essere disattesa in relazione ad entrambi i profili.

Il quesito di diritto formulato è se *"l'art. 45 del ccnl ACRI del 1994 (al pari dell'art. 40 ccnl 1983, dell'art. 40 ccnl 1987 e dell'art. 44 ccnl 1991) determini ai sensi dell'art. 2120 c.c., comma 2, la retribuzione parametro utile per il calcolo dell'accantonamento annuale del tfr, in deroga alla disposizione di carattere generale contenuta nel medesimo art. 2120 c.c., e se il compenso per lavoro straordinario debba ritenersi escluso dalle voci che costituiscono la suddetta retribuzione parametro"*.

E posto che il Giudice del merito non ha interpretato l'art 2120 c.c., che disciplina il trattamento di fine rapporto, ma, come evidenziato nella sentenza, ha risolto la questione in via pregiudiziale concernente l'interpretazione dell'art. 45 del ccnl 1994 di categoria - ripetitiva delle clausole di contenuto sostanzialmente identico dei precedenti contratti negando che costituisca deroga negoziale al principio della inclusione di tutti i compensi corrisposti ai lavoratori a titolo non occasionale, nella base di calcolo del tfr, ai sensi dell'art. 2120 c.c., comma 2, si deve ritenere che il quesito proposto assolve alla funzione stabilita dall'art. 366 bis c.p.c., di individuazione della questione di diritto posta alla Corte.

Relativamente all'altro profilo, si deve osservare che la clausola dell'art. 45 ccnl 94, della cui interpretazione si discute, come pure quella dell'art. 65 del ccnl 1999 stipulato dall'ABI - Associazione Bancaria Italiana con le organizzazioni sindacali per il personale delle aziende di credito, in sostituzione dei due precedenti contratti per i dipendenti della Casse di risparmio (ACRI) e per quelli delle aziende bancarie (ABI), risultano trascritte nel ricorso per cassazione. Ma a parte ciò, potendo il rilievo avere incidenza se riferito alle clausole delle precedenti contrattazioni, si deve ritenere che l'onere della trascrizione delle clausole dei contratti collettivi nazionali - richiesto per il principio di specificità del ricorso per cassazione, in quanto anteriormente all'introduzione dell'art. 420 bis c.p.c., la loro interpretazione non era direttamente sindacabile in sede di legittimità, se non per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione, e restava precluso al Giudice di legittimità di procedere all'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura - non debba essere più necessariamente assolto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, una volta che con l'estensione del sindacato diretto della Corte di Cassazione all'interpretazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune è prescritto, a pena di improcedibilità del ricorso, a norma dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il deposito anche dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso di fonda.

Con il deposito, questi documenti vengono messi nella disponibilità del Giudice di legittimità, che così è posto in grado di esaminare le disposizioni contrattuali e verificare la sussistenza o meno della violazione o falsa applicazione delle norme contrattuali denunciate.

Secondo quanto precisato da questa Corte con le sentenze 4 agosto 2008 n. 21080 e 24 settembre 2007 n. 19695, con orientamento condiviso dal Collegio, l'onere prescritto di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda va riferito non al testo integrale del contratto collettivo al quale la domanda si riferisce, ma alle norme collettive della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure mosse alla sentenza impugnata, e ad ogni altra norma collettiva utile per l'interpretazione delle prime sempre che essa appartenga alla causa per essere stata dedotta e prodotta nei precedenti gradi di merito.

Resta così superato il diverso indirizzo espresso in proposito da Cass. 26 febbraio 2008 n. 5050, e ancora da Cass. 6 ottobre 2008 n. 24654, secondo cui non è sufficiente il deposito di un estratto del contratto contenente solo quegli articoli richiamati nel ricorso per cassazione, che siano stati oggetto dell'interpretazione da parte del Giudice del merito e sui quali le parti abbiano svolto le loro ragioni.

Il ricorso oltre ad essere ammissibile è dunque **procedibile**.

Passando all'esame del motivo, la Corte lo giudica **infondato**.

Come è noto, sia per il calcolo dell'indennità di anzianità prevista dall'**art. 2120 c.c.**, nel testo previgente, sia del trattamento di fine rapporto, ai sensi del medesimo articolo quale risultante dopo la modifica apportata dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1, trova applicazione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio di onnicomprensività della retribuzione, con la differenza che mentre per la precedente normativa doveva farsi riferimento ad ogni compenso di carattere continuativo, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto vanno incluse tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, escluse quelle per rimborso spese.

Quindi come è stato ripetutamente osservato, nel caso del trattamento di fine rapporto l'onnicomprendività è la regola dettata dalla legge, la quale è derogabile a condizione che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo non indiretto ma chiaro ed univoco (cfr. fra le più recenti Cass. 6 febbraio 2008 n. 2781).

La deroga in effetti deve riguardare specificamente il trattamento di fine rapporto e non il concetto di retribuzione che ad altri fini sia stata determinata dal contratto collettivo, per cui essa, come non hanno mancato di osservare i resistenti, può avere rilevanza solo se espressione di una consapevole volontà di derogare alla disciplina legale del calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendo con chiarezza compensi corrisposti in maniera continuativa o non occasionale, quale il lavoro straordinario.

L'art. 45 del ccnl del 1994 per il personale dipendente delle Casse di Risparmio non esprime una deroga alla disciplina dettata dall'art. 2120 c.c..

Infatti, nel comma 1, stabilisce gli elementi che compongono la retribuzione, indicando alla lett. f) *"ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato che non abbia natura di rimborso spese, esclusi le indennità di rischio, il concorso spese tranviarie e gli assegni familiari"*.

Al comma 3, specifica che *"ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, sono considerati utili l'eventuale concorso spese tranviarie e le indennità di rischio", mentre al quarto che "restano invece esclusi dal computo del trattamento di fine rapporto quei particolari trattamenti che risultassero aziendali stabiliti per il personale in servizio presso sedi, filiali o uffici situati all'estero"*.

La deduzione svolta dal Tribunale, laddove afferma che la previsione del comma 3, va spiegata come specificazione della volontà delle parti sociali di includere voci per le quali si potesse dubitare l'inclusione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, è condivisibile, almeno per il rimborso spese tranviarie, e la ragione evidenziata esclude la superfluità della disposizione sostenuta dall'azienda bancaria, che sostiene la inclusione di tali voci già in applicazione dell'art. 2120 c.c., comma 2.

Sempre ai fini di ritenere la mancanza di volontà delle parti di escludere dal computo della base di calcolo del trattamento di fine rapporto il compenso per il lavoro straordinario non occasionale, non va sottovalutato che nel ccnl del 1980, stipulato allorchè era in vigore l'indennità di anzianità, il compenso per il lavoro straordinario reso in modo continuativo era compreso nel computo di quella indennità in base alla disciplina legale (art. 2121 c.c.), per cui la riproduzione delle norme nei successi contratti, con contenuto sostanzialmente analogo se non ripetitivo di quelle che prevedevano l'indennità di anzianità, vale certamente a confermare la mancanza di una manifestazione in modo chiaro e univoco della volontà di sancire una deroga alla disciplina legislativa, legittima a seguito della previsione contenuta nell'art. 2120 c.c., come modificato dalla citata L. n. 297 del 1982.

Nè argomenti in senso favorevole alla tesi interpretativa svolta dall'azienda ricorrente possono essere riscontrati nel richiamo che l'azienda fa alle disposizioni dell'**art. 65 del contratto collettivo stipulato in data 11 luglio 1999 dall'ABI** con le organizzazioni sindacali per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende di credito, in sostituzione dei precedenti contratti ACRI ed ABI del 1994, che in precedenza regolamentavano, rispettivamente, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle casse di risparmio e quello del personale dei restanti istituti di credito, disposizione applicabile anche per i dipendenti della Banca Regionale Europea secondo la espressa indicazione contenuta nell'allegato 1 del contratto.

Se infatti detto articolo individua gli emolumenti che costituiscono la retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (comma 1), al **comma 4**, stabilisce quali gli emolumenti da non conteggiare, stabilendo testualmente *"Da tale computo restano esclusi gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 52 e 72 del presente contratto (n.d.r.: art. 52, per missioni in Italia e all'estero, e art. 72 per trasferimenti) o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di 3^a e 4^a livello retributivo trasferito o in missione"*. Questo elenco, indicando con precisione gli emolumenti da escludere, è evidentemente di natura tassativa e non può perciò comprendere elementi non indicati.

D'altra parte, l'**art. 65, u.c.**, espressamente prevede che continuano ad applicarsi nei confronti del personale destinarlo del contratto collettivo ACRI del 1994, appartenente al primo e al secondo livello retributivo dei quadri direttivi in servizio al 1 novembre 1999, l'art. 45 di quest'ultimo contratto.

In conclusione va confermata la interpretazione di detta clausola compiuta dal Tribunale di Cuneo e il ricorso della banca deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, va affermato il seguente **principio di diritto: "L'art. 45 del ccnl ACRI del 1994 (e così anche le analoghe clausole dei successivi contratti, art. 40 del ccnl 1983 e 1987, art. 44 ccnl 1991), va interpretato nel senso che non contiene alcuna deroga al principio stabilito dall'art. 2120 c.c., comma 2, quanto al compenso per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale, ed ai fini della sua inclusione nella base di computo del trattamento di fine rapporto"**.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Gli atti di causa, infine, vanno rinviati per il prosieguo al Tribunale di Cuneo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la banca ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 25,00, e in Euro 5.000,00, (cinquemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009